

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3507

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata **RACHELE SILVESTRI**

Modifica all'articolo 31 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, concernente il ruolo del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni in occasione di emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi

Presentata il 7 marzo 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! — Per ogni procedura di affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti individuano un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione.

Le principali fonti normative che disciplinano questa figura, segnandone il profilo generale, sono:

il codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che all'articolo 31 stabilisce la necessità della presenza del RUP in tutte le fasi dell'appalto;

la legge 7 agosto 1990, n. 241, che all'articolo 5 descrive le modalità di individuazione del responsabile del procedimento.

Il RUP è individuato tra i dipendenti di ruolo inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive e deve possedere capacità professionali e requisiti adeguati al compito da svolgere; in particolare, deve essere in possesso di adeguata esperienza professionale maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità ed importo dell'intervento.

Il RUP è di fatto la figura chiave nel ciclo di vita di ogni appalto. Dalla fase di progettazione fino a quella di esecuzione del contratto di appalto, esso assume importanti compiti e responsabilità che garantiscono la correttezza, la rapidità e l'efficacia delle procedure.

Oltre alle fonti sopracitate giocano un ruolo cardine anche le linee guida dell'Autorità nazionale anticorruzione n. 3, recanti « Nomina, ruolo e compiti del respon-

sabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni » (approvate con delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibera n. 1007 dell'11 ottobre 2017), che delineano in modo molto dettagliato le funzioni e le responsabilità del responsabile del procedimento nelle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal codice dei contratti pubblici.

La novità che la presente proposta di legge intende introdurre, ovvero la disciplina del ruolo del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni nelle emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi, è pensata alla luce dei recentissimi eventi sismici che hanno colpito numerosi comuni del centro Italia e

che hanno messo in evidenza tutti i limiti che questa figura ha nella gestione emergenziale. Si è dunque oramai acquisita una certa consapevolezza, da un lato, di come sia fondamentale e necessario avere figure altamente specializzate in situazioni così critiche e, dall'altro, di come l'attuale impianto normativo sia del tutto insufficiente nel regolare questa figura in casistiche così particolari.

La presente proposta di legge è composta da un unico articolo che consente alle stazioni appaltanti di individuare, durante le situazioni emergenziali, i vari responsabili dei procedimenti anche tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, purché dipendenti di altri soggetti o enti pubblici.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 31 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è inserito il seguente:

« *1-bis.* In occasione delle emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi, previste dall'articolo 7, comma 1, lettera *c)*, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* del comma 2 dell'articolo 25 del medesimo codice, le stazioni appaltanti possono autorizzare l'individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, purché dipendenti di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o inadeguatezza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli incarichi e in relazione all'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuale derivanti dalla situazione emergenziale, anche in deroga ai requisiti fissati ai sensi del comma 5 del presente articolo ».



18PDL0177320